



OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SECONDARIO GARA N. 2022-096-BAS CIG 9238076D78 – ID 154816072.

CHIARIMENTO N. 1 (ID 154880089)

| | |
|---|--|
| <p>1. In considerazione della tipologia di prestazione richiesta, remunerata con un corrispettivo si chiede di chiarire: se gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso del titolo legale previsto dall'art. 85 del Cds e D.Lgs 1 Settembre 2009, nr. 137 Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 225 del 28 Settembre 2009 attraverso il quale il legislatore ha voluto completare e ben definire l'ambito di utilizzo delle ambulanze nelle due fattispecie di trasporto: senza scopo di lucro e a scopo di lucro. Laddove le autoambulanze sono immatricolate in servizio di noleggio con conducente nel caso in cui l'attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro come nel caso di specie.</p> | <p>1. Si richiama quanto previsto nell'art. 5 del capitolato speciale "Requisiti minimi dei mezzi" che prevede che le ambulanze devono essere immatricolate per "uso noleggio con conducente" nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 137/2009 e dalla Circolare della Direzione Generale della Motorizzazione prot. 0109636 del 21.12.2009 ed eventuali successive modificazioni.</p> |
| <p>2. se il personale autista deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla guida KB</p> | <p>2. Ai fini del servizio di noleggio con conducente il personale autista deve essere in possesso dei requisiti e delle abilitazioni professionali previsti dalla normativa vigente.</p> |

CHIARIMENTO N. 2 (ID 155492215)

| | |
|---|--|
| <p>1. Si chiede di confermare che: non è prevista una remunerazione delle soste compiute dagli equipaggi, ad esempio nel caso di trasferimenti per consulenze, accertamenti diagnostici e prestazioni strumentali;</p> | <p>1. Si conferma (v. art. 3 capitolato speciale d'appalto).</p> |
| <p>2. è remunerato in quanto viaggio o tratta esclusivamente il trasporto dal punto A di prelievo del paziente al punto B di arrivo, e non anche il ritorno dell'equipaggio al punto di partenza a vuoto (nei casi in cui ritorno del paziente non è previsto).</p> | <p>2. Si conferma (v. art. 3 capitolato speciale d'appalto).</p> |

CHIARIMENTO N. 3 (ID 155513543)

1. In riferimento alle modalità di redazione dell'offerta economica che, a norma dell'Allegato 5 "Modello di Offerta Economica", prevedono la formulazione di un'offerta "a viaggio entro i 35 chilometri" oltreché un "costo per chilometri aggiuntivi" ed un "costo orario" per le figure professionali dell'"OSS e dell'Infermiere", deve doverosamente rappresentarsi che avendo Codesta Amministrazione previsto lo stazionamento di personale ed automezzi presso, testualmente "(...) i locali da adibire a spogliatoi comprese le rimesse ed i posti per lo stazionamento degli automezzi...messi a disposizione da parte dell'Azienda ULSS 7 (...)" (cfr. art. 4 del Capitolato Speciale), con la conseguenza che tanto i mezzi quanto il personale impiegati nell'appalto per cui è causa saranno in disponibilità del servizio da prestare per Codesta Amministrazione non solo durante l'esecuzione dei viaggi richiesti bensì nei giorni e fasce orarie di cui all'art. 3 – pag. 4 del Capitolato Speciale, gli stessi dovranno essere remunerati per l'interezza delle ore di impiego e dei giorni nei quali è previsto il loro stazionamento, indipendentemente se gli stessi stiano o meno eseguendo i servizi. Atteso quanto sopra rappresentato, si chiede di voler adeguare la base d'asta costruendo la medesima non già in ragione del numero di viaggi eseguiti entro i 35 Km e degli eventuali Km aggiuntivi oltre i 35 bensì in ragione del monte ore annuo del servizio richiesto quale livello minimo (cfr. tabella contenente l'articolazione oraria, di cui all'art. 3 pag. 4 del Capitolato Speciale) e di voler, conseguentemente, modificare le modalità di presentazione dell'offerta economica mediante richiesta di formulazione di un canone fisso per lo stazionamento di mezzi e personale siccome richiesti in Capitolato Speciale.

1. **La base d'asta ha tenuto conto delle ore annue previste dalla tabella di cui all'art. 3 del capitolato speciale.**
La Stazione Appaltante sulla base delle analisi svolte ritiene adeguate tali modalità di remunerazione dell'appalto in quanto rispettose del riferimento normativo di cui alla DGR 1411/2011 e del costo orario indicato nelle tabelle ministeriali, considerati altresì i costi storici.
Tale modalità di corresponsione rappresenta anche un incentivo per l'appaltatore a far viaggiare in modo più efficiente i mezzi.

Il Direttore
U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE